

## DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

Deliberazione n.	Data di adozione
59	17/03/2026

Struttura proponente: SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI E PERFORMANCE

**OGGETTO:** ACCORDO QUADRO TRA AGENZIA REGIONALE PER LA SALUTE ED IL SOCIALE (ARESS) E L'AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA CONSORZIALE POLICLINICO DI BARI PER LA DISCIPLINA DELLA COLLABORAZIONE IN AMBITO MEDICO-SANITARIO, PROFESSIONALE, TECNICO E AMMINISTRATIVO. RINNOVO

L'anno 2026 il giorno 17 del mese di Marzo in Bari, nella sede della Agenzia Regionale per la Salute ed il Sociale (ARESS),

### LA DIRETTRICE GENERALE F.F.

**VISTA** la L. 241/1990, recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e ss.mm.ii.;

**VISTO** il D. Lgs. n. 165/2001, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";

**VISTA** la L. 190/2012, recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";

**VISTO** il D. Lgs. 33/2013, recante "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";

**VISTA** la Legge Regionale n. 29 del 24/07/2017, recante "Istituzione dell'Agenzia Regionale per la Salute ed il Sociale (AReSS)" e ss.mm.ii.;

**VISTA** la Deliberazione del Direttore Generale n. 95 del 14/04/2022 con la quale si è proceduto al conferimento dell'incarico di direttore di Struttura Complessa dell'Area di Direzione Amministrativa, ai sensi dell'art. 71 comma 10 del CCNL Area Funzioni Locali- dirigenza PTA – 2016-2018, al dott. Francesco Fera;

**VISTA** la Deliberazione del Direttore Generale n. 121 del 09/05/2022 avente ad oggetto "Presenza d'atto della D.G.R. 558 del 20.04.2022. Attuazione dell'art. 2 del decreto del Presidente della Giunta Regionale del 31/08/2016 (n. registro 542). Attuazione Modello MAIA. - Approvazione dell'Atto aziendale della dotazione organica dell'Agenzia Regionale Strategica per la Salute ed il Sociale (A.Re.S.S.). Revoca della D.G.R. n. 4/2017 e la rettifica della D.G.R. n. 2265/2017- Adozione nuovo atto aziendale giusta D.D.G. 253/2021".

**VISTA** la D.D.G. 273/2025 avente ad oggetto: "Presenza d'atto dimissioni dott. Giovanni Migliore conferma funzioni di Direttore Generale dell'Agenzia Regionale per la Salute ed il Sociale della Regione Puglia (A.Re.S.S. Puglia) alla dott.ssa Lucia Bisceglia."

**VISTA** la Deliberazione del Direttore Generale n.280 del 31/12/2025, recante in oggetto: “Bilancio economico di previsione annuale 2026 e pluriennale per il triennio 2026-2028 – adozione” e ss.mm.ii.

**VISTA** la Deliberazione del Direttore Generale n. 19 del 29/01/2026 recante “Piano Integrato di Attività e Organizzazione (P.I.A.O.) di AReSS Puglia 2026-2028. Adozione”.

**VISTA** la Deliberazione del Direttore Generale n.21 del 04/02/2026 recante:” DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N.19 DEL 29.01.2026 RECANTE “PIANO INTEGRATO DI ATTIVITÀ E ORGANIZZAZIONE (PIAO) DI ARESS PUGLIA 2026- 2028. ADOZIONE” . SOSTITUZIONE DELL’ ALLEGATO 1 - PERFORMANCE TABELLA SCHEDA OBST-OBO 2026-2028 (PDP) PER CORREZIONE MERI ERRORI MATERIALI.”

**VISTA** la Deliberazione del Direttore Generale n. 25 del 09/02/2026 avente ad oggetto: “*Comando in uscita presso l’INPS del dipendente dott. Francesco Fera – Dirigente PTA – Ruolo amministrativo, a tempo pieno e indeterminato di A.Re.S.S. Puglia*”;

Sulla base dell’istruttoria del Servizio Affari Istituzionali e Performance dell’Area di Direzione Amministrativa all’uopo incaricato dalla Direzione Generale

#### **HA ADOTTATO**

Il seguente provvedimento,

#### **Premesso che:**

- L’ Agenzia Regionale Strategica per la Salute e il Sociale (di seguito AReSS) istituita con Legge Regionale n. 29/2017 è un organismo tecnico-operativo e strumentale della Regione Puglia, per la gestione delle politiche in materia sociale e sanitaria, organizza e migliora attraverso il monitoraggio e la verifica continua degli esiti, la prontezza di risposta del sistema sanitario regionale alle esigenze e aspettative della domanda di salute della popolazione pugliese;
- sulla base di quanto disposto dal proprio atto aziendale, in qualità di agenzia strategica, acquisisce e sviluppa nuove conoscenze strategiche e organizzative. A tal fine, sperimenta percorsi di innovazione di miglioramento, analizza e diffonde i migliori protocolli sociosanitari esistenti sia in ambito nazionale sia in ambito internazionale, promuove e verifica modelli gestionali innovativi di governo clinico, anche nel rispetto delle esigenze ed ottimizzazione delle risorse;
- l’AReSS Puglia realizza la propria attività anche mediante la stipula di accordi di programma e convenzioni, con enti pubblici e privati, riguardanti materie di propria competenza;
- con Deliberazione del Direttore Generale n. 55 del 15/03/2024 l’AReSS Puglia ha recepito l’ accordo di collaborazione reciproca, instaurato tra questa Agenzia Regionale Strategica per la Salute ed il Sociale (ARESS) e l’A.O.U.C. Policlinico di Bari secondo lo schema di “*accordo quadro per la disciplina della collaborazione, in ambito medico-sanitario, professionale, tecnico e amministrativo*”, approvato a seguito delle intese intercorse tra le due Amministrazioni interessate, dalla predetta Azienda O.U.C. Policlinico di Bari con deliberazione del DG n. 239 del 11/03/2024, al fine di istituire un rapporto di stabile collaborazione reciproca, in ambito medico-sanitario, professionale, tecnico e amministrativo, anche con finalità di consulenza, studio, sperimentazione e ricerca, tanto sui temi sanitari che tecnico-gestionali;
- l’AReSS Puglia, in prossimità della scadenza del predetto accordo prevista per il 10/03/2025, con nota prot. n. 0000421 del 10.02.2025, manifestava la volontà di rinnovare per un altro anno il rapporto di collaborazione instaurato con l’Azienda Ospedaliera Universitaria Consorziale Policlinico di Bari, giusta Deliberazione del DG AReSS Puglia n.55/202;
- con la Deliberazione del Direttore Generale n. 81 del 14.04.2025 sulla scorta della disponibilità offerta con nota del 04/03/2025, prot. AOU 16889/2025 dal legale rappresentante dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Consorziale Policlinico di Bari, si provvedeva pertanto a rinnovare per



un altro anno il prefato accordo di collaborazione con la predetta Azienda definendo, quale termine di decorrenza il 11/03/2025 e quale termine di scadenza il 10/03/2026 approvando contestualmente lo schema di accordo quadro in continuità allo schema recepito con la richiamata DDG n.55/2024;

- il legale rappresentante dell'AReSS Puglia in previsione della scadenza prevista al 10.03.2026 del rapporto collaborativo in essere con l'Azienda Ospedaliero Universitaria Consorziata Policlinico di Bari, con nota indirizzata al Direttore Generale dell'A.O.U. Policlinico di Bari prot.n. 13281 del 17.02.2026, ha manifestato la propria volontà di rinnovare, per un ulteriore anno l'accordo de quo ai sensi degli artt.2 e 3 della stessa convenzione, nel rispetto delle medesime finalità perseguite con il rapporto instaurato con la predetta Azienda Ospedaliera, richiedendone pertanto, la relativa disponibilità;

**Considerato che** con nota prot.n.16756 del 27.02.2026 a firma del Direttore Generale dell'AOUC Policlinico di Bari, trasmessa a mezzo pec in pari data, acclarata al prot. ARESS n.956 del 2.03.2026, veniva confermata la disponibilità della predetta Azienda al richiesto rinnovo;

**Evidenziato che** unitamente alla nota prot.n. prot.n.16756 del 27.02.2026 la Direzione Generale dell'Azienda Ospedaliero Universitaria Policlinico Consorziata di Bari provvedeva a trasmettere lo schema di Accordo Quadro regolante la collaborazione tra i due Enti contraenti in ambito medico-sanitario, professionale, tecnico e amministrativo da perfezionare con la sottoscrizione dei legali rappresentanti degli stessi Enti interessati;

**Rilevato inoltre, che:**

- con nota del 03/03/2026, prot. 1015 (acquisita al prot. AOU 17705), l'AReSS preso atto della conformità del contenuto dello schema di accordo quadro trasmesso con la richiamata prot.n. prot.n.16756 del 27.02.2026 dall'A.O.U.C Policlinico di Bari alle intese intercorse tra i rappresentanti degli Enti interessate al fine di rinnovare la collaborazione in argomento e, che in adesione allo stesso, ha trasmesso al Policlinico lo schema di accordo quadro già sottoscritto digitalmente dal proprio Direttore Generale f.f.;

**Considerato che:**

- ai sensi dell'art.2 (Accordi attuativi) dell' Accordo Quadro, l'attivazione di specifica collaborazione, assicurata dal personale coinvolto in regime extra-istituzionale, avviene tramite scambio di note (Accordi Attuativi) tra le Direzioni Strategiche;

-ai sensi dell'art. 3 (Durata e decorrenza ) dell'Accordo Quadro la collaborazione tra gli enti interessati avrà una durata di 12 mesi (dodici), decorrenti dal 11/03/2026 e sino al 10/03/2027, dovendosi intendere quale rinnovo della precedente intesa senza soluzione di continuità, salva la successiva formale ratifica con provvedimento amministrativo;

- nell'attuazione del suddetto Accordo, le parti si impegnano a rispettare tutti gli adempimenti previsti in materia di Protezione dei Dati Personali, ai sensi di quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679 – GDPR;

**Preso atto che** con pec del 16.03.2026, acquisita al prot.n.1204 del 16.03.2026 dell'AReSS Puglia, l'AOUC Policlinico di Bari trasmetteva la propria Deliberazione del DG n.275 del 13.03.2026 con la quale ha recepito, quale parte integrante e sostanziale del medesimo provvedimento, lo schema del richiamato Accordo ai fini del relativo perfezionamento;

**Preso atto altresì, che** lo schema dell'Accordo quadro de quo è stato regolarmente sottoscritto dai rappresentanti legali dei rispettivi Enti, in data 02/03/2026 dalla Direttrice Generale f.f. dell'AReSS Puglia, dott.ssa Lucia Bisceglia e successivamente in data 16.03.2026 dal Direttore Generale del Policlinico Dott. Antonio Sanguedolce;

**Ritenuto, pertanto,** di dover recepire l'Accordo Quadro, stipulato tra l'AReSS e l'Azienda Ospedaliera Universitaria Consorziata Policlinico di Bari, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento (All.1).

Per le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono richiamate

**DELIBERA**

1. **di approvare** la premessa, costituente parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. **di approvare** l'accordo quadro in oggetto finalizzato alla proroga/rinnovo, del rapporto convenzionale instaurato con l'Azienda Ospedaliero Universitaria Policlinico Consorziiale di Bari che viene allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale dello stesso (All.1);
3. **di rinnovare**, per l'effetto, l'accordo quadro in argomento per il rapporto di stabile collaborazione reciproca tra questo Policlinico e l'ARESS, in ambito medico-sanitario, professionale, tecnico e amministrativo, anche con finalità di consulenza, studio, sperimentazione e ricerca, tanto sui temi sanitari che tecnico-gestionali, a decorrere dall'11/03/2026, con durata di mesi 12 (dodici), senza soluzioni di continuità, ratificando pertanto le prestazioni oggetto di accordi attuativi, proseguite ad oggi nelle more dell'adozione dell'atto formale di rinnovo;
4. **di dare atto** che, ai sensi dell'art. 2 dell' Accordo Quadro, l'attivazione di specifica collaborazione, assicurata dal personale coinvolto in regime extra-istituzionale, avviene tramite scambio di note (Accordi Attuativi) tra le Direzioni Strategiche che specificano tutte le modalità operative che precisino:
  - gli ambiti e temi della collaborazione ed il relativo oggetto;
  - la sede di svolgimento della collaborazione;
  - il nominativo del personale dipendente coinvolto su designazione della rispettiva Azienda;
  - l'indicazione del monte ore settimanale indicativo massimo dell'impegno richiesto a ciascun dipendente coinvolto, compatibile con l'articolazione dell'orario di lavoro, nonché con le disposizioni di legge in tema di pause obbligatorie, riposo giornaliero (l. 161/2014 e d. lgs. 66/2003) e della contrattazione collettiva in tema di orario di lavoro, ove applicabili;
  - il compenso orario e la corrispondente scheda tariffaria;
5. **di prendere atto** altresì che, il predetto Accordo Quadro, ha una durata di 12 (dodici) mesi, decorrenti dall'11/03/2026 e sino al 10/03/2027, dovendosi intendere quale rinnovo della precedente intesa, senza soluzioni di continuità con il precedente Accordo approvato da questa Agenzia giusta DDG n.81/2025, ratificando pertanto le prestazioni oggetto di accordi attuativi effettuate nelle more della formalizzazione con il presente provvedimento;
6. **di dare atto** che, nell'attuazione dell'Accordo Quadro, le parti si impegnano a rispettare tutti gli adempimenti previsti in materia di Protezione dei Dati Personali, ai sensi di quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679 – GDPR;
7. **di stabilire** che, la collaborazione tra l'ARESS e dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Consorziiale Policlinico di Bari, non comporta per l'Agenzia alcun ulteriore onere finanziario, né altri obblighi, se non quelli assunti dagli accordi attuativi in applicazione dello stesso Accordo Quadro;
8. **di demandare** al Servizio Affari Istituzionali e Performance la trasmissione del presente provvedimento al Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Consorziiale Policlinico di Bari, dott. Antonio Sanguedolce, al Dirigente del Servizio Risorse Umane di ARESS;
9. **di demandare** al Servizio Affari Istituzionali e Performance l'assolvimento di tutti i conseguenti adempimenti, ivi compreso l'adempimento relativo agli obblighi di pubblicazione sul sito istituzionale dell'Agenzia, Sezione "Amministrazione Trasparente"; Sottosezione "Provvedimenti/Provvedimenti organo di indirizzo Politico/Accordi stipulati art. 23 comma 1, lett. D", ai sensi dell'art. 23 D.Lgs. 33/2013;
10. **di attestare** che i soggetti firmatari del presente atto non incorrono in alcune delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, ivi comprese potenziali situazioni di conflitto di interesse.



# AReSS

Agenzia Regionale per la Salute ed il Sociale

Regione Puglia

Il Presente provvedimento, non essendo soggetto al controllo ex L.R. n. 29/2017, è immediatamente esecutivo ai sensi di Legge. La presente deliberazione sarà pubblicata nel sito web di questa Agenzia.

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della normativa regionale e nazionale e che il presente provvedimento, predisposto ai fini della adozione dell'atto finale da parte della Direttrice Generale f.f., è conforme alle risultanze istruttorie.

Estensore  
Rosa Conenna

La Direttrice Generale f.f.  
dott.ssa Lucia Bisceglia



# AReSS

Agenzia Regionale per la Salute ed il Sociale

Regione Puglia

## ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che il presente provvedimento viene pubblicato sul sito WEB di questa Agenzia, nel rispetto di quanto prescritto dall'art. 32, c. 1, l.69/2009, a far data da quella di sottoscrizione a mezzo firma digitale dell'incaricato alla pubblicazione

Dal 17/03/2026

Bari, 17/03/2026

Il Segretario



Rosa Conenna  
17.03.2026 15:56:50 GMT+01:00

Il presente documento informatico, destinato unicamente alla pubblicazione sull'Albo Pretorio on line, è conforme all'originale informatico ai sensi del D.Lvo n. 82/2005 e ss.mm.ii..

Il corrispondente documento, firmato digitalmente dai rispettivi sottoscrittori, è disponibile agli atti di questa amministrazione.



ACCORDO QUADRO PER LA DISCIPLINA DELLA COLLABORAZIONE IN AMBITO MEDICO-SANITARIO,  
PROFESSIONALE, TECNICO E AMMINISTRATIVO

TRA

**L'AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA CONSORZIALE POLICLINICO DI BARI** (di seguito denominata Policlinico o Azienda), con sede legale in Bari, Piazza Giulio Cesare, 11, codice fiscale e partita IVA 04846410720, legalmente rappresentata dal Direttore Generale, pro tempore, dott. Antonio Sanguedolce (anche denominata Policlinico);

E

**L'AGENZIA REGIONALE STRATEGICA PER LA SALUTE ED IL SOCIALE** (di seguito denominata AGENZIA), con sede legale in Bari, Lungomare Nazario Sauro n. 33, codice fiscale 93496810727 e partita IVA 08238890720, legalmente rappresentata dal Direttore Generale f.f., pro tempore, dott.ssa Lucia Bisceglia (anche denominata Agenzia);

Premesso che:

- le parti hanno convenuto sulla necessità di stabile collaborazione reciproca in ambito medico-sanitario, professionale, tecnico e amministrativo, anche con finalità di consulenza, studio, sperimentazione e ricerca, tanto sui temi sanitari che tecnico-gestionali;
- in virtù di tanto, con Deliberazione del Direttore Generale del Policlinico di Bari n. 239 del 11/03/2024, si è provveduto ad approvare *“accordo quadro per la disciplina della collaborazione, in ambito medico-sanitario, professionale, tecnico e amministrativo tra Policlinico di Bari e Agenzia Regionale Strategica per la Salute ed il Sociale”*, alle condizioni normative e giuridiche meglio definite nel predetto accordo, allegato quale parte integrante e sostanziale alla Delibera predetta, scaduto in data 10/03/2025 e rinnovato, per ulteriori 12 mesi, ovvero dal 11/03/2025 al 10/03/2026 con Deliberazione del Direttore Generale del Policlinico di Bari n. 316 del 02/04/2025;
- con nota del 17/02/2026 (prot. 757, acquisita al prot. AOU 13281/2026) l’Agenzia, in conformità al contenuto dell’accordo quadro vigente, ex art. 3, c. 4, ha richiesto al Policlinico disponibilità a prorogare l’Accordo, per un ulteriore anno;
- con nota del 27/02/2026 (prot. AOU 16756), veniva confermata la disponibilità del Policlinico al rinnovo del prefato accordo, rimandando a specifici accordi attuativi l’attivazione di specifica collaborazione, nel rispetto dei rispettivi assetti organizzativi istituzionali nonché delle esigenze reciproche e specifiche.

Tutto ciò premesso, perché costituisca parte integrante e sostanziale della presente convenzione, si conviene e si stipula quanto segue:

**Art. 1 – Oggetto**

1. Il Policlinico e l’Agenzia rinnovano il rapporto di stabile collaborazione reciproca in ambito medico-sanitario, professionale, tecnico e amministrativo, anche con finalità di consulenza, studio, sperimentazione e ricerca, tanto sui temi sanitari che tecnico-gestionali;
2. La collaborazione tra le parti verrà attivata, su specifici ambiti e temi, nel rispetto di modalità e termini, anche di natura economica, previsti dal presente atto.

**Art. 2 – Accordi attuativi**

1. La attivazione di specifica collaborazione avviene, dietro scambio di note (accordi attuativi) tra le Direzioni Strategiche, che precisino:
  - a. gli ambiti e temi della collaborazione ed il relativo oggetto;
  - b. la sede di svolgimento della collaborazione;

- c. il nominativo del personale dipendente coinvolto su designazione della rispettiva Azienda;
  - d. l'indicazione del monte ore settimanale indicativo massimo dell'impegno richiesto a ciascun dipendente coinvolto, compatibile con l'articolazione dell'orario di lavoro, nonché con le disposizioni di legge in tema di pause obbligatorie, riposo giornaliero e settimanale (L. 161/2014 e D. Lgs. 66/2003) e della contrattazione collettiva in tema di orario di lavoro, ove applicabili;
  - e. il compenso orario e la corrispondente scheda tariffaria, fatto salvo quanto previsto al successivo art. 4, c. 3.
2. La collaborazione specifica viene assicurata dal personale coinvolto in regime extra-istituzionale.

#### Art. 3 – Durata e decorrenza

1. Il presente Accordo Quadro avrà di n. 12 mesi e decorrenza dal 11/03/2026 sino al 10/03/2027, dovendosi intendere quale rinnovo della precedente intesa senza soluzione di continuità, salva la successiva formale ratifica con provvedimento amministrativo;
2. Entro tale data è possibile l'attivazione di collaborazioni specifiche, nel rispetto delle modalità di cui al precedente art. 2;
3. I singoli accordi attuativi di collaborazione (ex art. 2) avranno efficacia dalla data della loro conclusione e cesseranno al termine finale di efficacia del presente accordo quadro, salvo diverso minor termine specificato nel singolo accordo attuativo;
4. Alla scadenza (individuata nel 10/03/2027), il presente accordo potrà essere rinnovato tramite comunicazione scritta tra le parti da notificarsi entro 60 giorni prima del termine di scadenza dello stesso, mediante lettera raccomandata A.R., oppure a mezzo PEC, ai seguenti indirizzi:
  - Per il Policlinico: direzione.generale.policlinico.bari@pec.rupar.puglia.it;
  - Per l'Agenzia: direzione.aress@pec.rupar.puglia.it.
5. Le parti possono esercitare il diritto di recesso, senza obbligo di motivazione, con un preavviso di almeno 30 giorni, da notificarsi mediante lettera raccomandata A.R., oppure a mezzo PEC, ai medesimi indirizzi di cui sopra;
6. In ogni caso, la risoluzione dell'accordo quadro, comporterà l'immediata risoluzione di ogni singolo accordo attuativo; al contrario la risoluzione del singolo accordo attuativo non comporterà la risoluzione dell'accordo quadro;
7. Fatte salve le disposizioni previste dagli artt. 1453 e seguenti del Codice Civile, il presente accordo quadro sarà risolto di diritto e con effetto immediato nel caso di entrata in vigore di nuove normative nazionali e/o regionali che ne impediscano la prosecuzione.

#### Art. 4 – Rapporti economici e copertura assicurativa

1. Il compenso previsto dagli accordi attuativi di cui al precedente art. 2 è soggetto alle disposizioni di cui al CCNL Area Sanità 2019-2021, al CCNL Area relativo al Comparto Sanità 2019-2021 e al CCNL Area Funzioni Locali – Sezione III 2019-2021, così come eventualmente precisati ed integrati a livello regionale e/o aziendale. Alla medesima disciplina soggiace il compenso previsto dagli accordi attuativi che individuino personale dipendente del comparto;
2. Le ore effettuate da ciascun dipendente coinvolto nell'espletamento di accordi attuativi, rilevate tramite utilizzo dei sistemi informatici in uso presso ciascuna parte anche da remoto, nonché il corrispondente compenso maturato, saranno rendicontate dalle attestazioni della parte che abbia beneficiato dell'attività di collaborazione specifica, con cadenza trimestrale;
3. Viene escluso ogni eventuale ulteriore onere economico per l'attività resa, eccezion fatta per l'eventuale rimborso spese di attività che debbano svolgersi al di fuori della città di Bari, sede delle due Amministrazioni contraenti;
4. Ciascuna parte provvederà alla copertura assicurativa per danni ed infortuni eventualmente subiti dai dipendenti nell'espletamento delle attività di collaborazione che si svolgano presso la rispettiva sede ovvero su propria richiesta;
5. Ciascuna parte si assumerà, altresì, la responsabilità per i rischi causati a terzi/utenti derivanti dai propri impianti e/o attrezzature;

6. L'assicurazione per colpa grave ovvero, laddove prevista, quella per la copertura della responsabilità erariale, resta a carico di ciascun dipendente interessato;
7. Ciascuna parte assume, infine, la copertura della responsabilità per il rischio di infortuni occorsi in itinere al proprio personale dipendente, per il tempo strettamente necessario al raggiungimento della sede della parte richiedente la collaborazione specifica ovvero del luogo individuato per l'attuazione delle attività dedotte in accordi attuativi, nonché per i rischi al mezzo aziendale eventualmente utilizzato dai dipendenti per gli spostamenti che avvengano per le medesime finalità;
8. Le parti garantiscono che il personale impiegato nell'attività in essere, abbia i requisiti professionali richiesti dalla vigente disciplina del Servizio Sanitario Nazionale, ove applicabili, operando nel rispetto della stessa.

#### Art. 5 – Spese e foro competente

1. Tutte le spese inerenti e conseguenti al presente atto, ivi compresa la registrazione in caso d'uso, sono a carico della parte richiedente;
2. Per ogni controversia in ordine all'interpretazione ed all'applicazione del presente accordo quadro, sarà competente il foro di Bari.

#### Art. 6 – Tutela dei lavoratori

1. Le parti, nell'ambito delle rispettive competenze, devono attuare le norme vigenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro, prevenzione infortuni, sorveglianza sanitaria e sorveglianza fisica, in ottemperanza a quanto previsto dal D. Lgs. n. 81/2008;
2. Le parti concordano che il soggetto beneficiario della prestazione deve garantire la congruità dei luoghi, delle attrezzature e dei Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) alle normative vigenti e alle valutazioni dei rischi specifiche per le varie attività oggetto di contratto;
3. In caso di eventi pericolosi per persone o cose (esempio incendio, scoppio, allagamento, etc.) e in caso di evacuazione, nello svolgimento delle attività oggetto di contratto, il professionista deve attenersi scrupolosamente alle indicazioni fornite dal Responsabile, presente e all'uopo autorizzato;
4. In caso di infortunio, nello svolgimento delle attività oggetto di contratto, il professionista deve attenersi alle disposizioni impartite dal Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione del rispettivo Ente;
5. Qualora l'accordo attuativo preveda una collaborazione da svolgersi presso i locali dei rispettivi Enti, il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione del Policlinico è tenuto ad accertarsi che i professionisti che saranno coinvolti nel pertinente accordo attuativo abbiano tutti frequentato il corso di formazione generale e specifica ex D.Lgs. 81/2008 e siano in possesso di relativa certificazione, in corso di validità;
6. Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione è tenuto a fornire al professionista idonei dispositivi di protezione individuale in relazione alle proprie valutazioni dei rischi nonché alle misure di contenimento del contagio da virus COVID-19;
7. Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione è tenuto, altresì, a fornire al professionista ogni informazione necessaria per il corretto svolgimento della prestazione concordata al fine di adottare ogni idonea misura di profilassi, compresa l'informativa sui rischi e sulle misure di prevenzione e protezione vigenti da attuare negli ambienti dedicati alle attività di interesse e alle procedure di gestione delle Emergenze. Deve inoltre, farsi carico di ogni attività di formazione e addestramento nei casi specifici non previsti dalle normali attività svolte dal professionista presso la sede ordinaria di lavoro.

#### Art. 7 – Privacy, integrità e norme di comportamento

1. Le parti dichiarano reciprocamente di essere informate che i dati personali per lo svolgimento dell'attività oggetto del presente accordo quadro o, comunque, raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione del presente accordo quadro ovvero di futuri accordi attuativi, vengono trattati esclusivamente per le finalità previste negli stessi, mediante consultazione, elaborazione, interconnessione, raffronto con altri dati e per ogni ulteriore elaborazione manuale e/o automatizzata ed, inoltre, per fini statistici, con esclusivo

- trattamento dei dati in forma anonima, nel rispetto di quanto previsto dal d. lgs. 196/2003, dal d. lgs. 101/2018 e dal Regolamento UE 2016/679;
2. Tutto il personale incaricato all'attività oggetto del presente accordo quadro così come dei futuri accordi attuativi è tenuto al segreto professionale. Tale personale è tenuto a mantenere strettamente riservate e confidenziali tutte le informazioni acquisite nel corso dello svolgimento delle attività di collaborazione;
  3. Le parti dichiarano, per gli effetti di cui al Reg. EU 679/2016 e D. Lgs. 30 giugno 2003 "*Codice in materia di protezione dei dati personali*" e ss.mm.ii., che il titolare del trattamento dei dati è, per ciascun futuro accordo attuativo, il soggetto proponente la collaborazione specifica. La parte cui la collaborazione specifica venga richiesta viene fin d'ora nominato quale Responsabile esterno del trattamento dei dati ai sensi degli artt. 4.8 e 28 del Regolamento (UE) 2016/649. La nomina avrà effetto a partire dalla data di sottoscrizione del pertinente accordo attuativo e rimarrà in vigore per tutta la sua durata;
  4. Le parti sono tenute, tramite il personale coinvolto, e per quanto di rispettiva competenza, alla scrupolosa osservanza delle disposizioni contenute nel Reg. EU 649/2016 e nel D. Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii., in particolare per quanto concerne la sicurezza dei dati, gli adempimenti e la responsabilità nei confronti degli interessati e dei terzi, nonché al rispetto dei provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali e di ogni altra disposizione normativa e regolamentare in materia, e a trattare i dati esclusivamente per le finalità previste dalle vigenti disposizioni normative e strettamente connessi agli scopi di cui al presente atto, in ottemperanza ai principi di proporzionalità, pertinenza e non eccedenza ivi previsti, ed a prevedere tutte le misure di sicurezza necessarie al fine di garantirne la sicurezza, l'integrità e la disponibilità di tutti i dati ed in particolare di quelli sensibili.

#### Art. 8 Conflitto di interessi e corruzione

1. Le parti per tramite dei soggetti coinvolti nell'attività dedotta nel presente accordo quadro:
  - si astengono dal prendere decisioni e svolgere attività che possano configurare un conflitto di interesse, ai sensi dell'art. 6-bis, L. 241/1990, del D.P.R. n. 62/2013 e della normativa di riferimento;
  - rispettano le misure previste dalla vigente normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza;
  - sono soggette all'osservanza del segreto professionale e d'ufficio e prestano il consenso al trattamento dei loro dati personali, strettamente connesso ai compiti demandati.
2. Le parti si danno reciprocamente atto che presso i rispettivi siti istituzionali risultano pubblicati i PIAO – Sezione Rischi corruttivi e trasparenza e i Codici di Comportamento. Le stesse sono tenute a fornire tutte le informazioni richieste dal D. Lgs. n. 33/2013 ai fini dell'adempimento degli obblighi di pubblicazione sui rispettivi siti istituzionali.

#### Art. 9 – Approvazione di clausole

1. Con la sottoscrizione della presente convenzione le parti dichiarano di accettare esplicitamente tutte le clausole ivi contenute, in quanto frutto di puntuale negoziazione tra loro. Di conseguenza, non sono applicabili gli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile.

Letto, confermato e sottoscritto tra le parti.

Per l'Azienda Ospedaliero Universitaria Consorziale

Policlinico di Bari

Il DIRETTORE GENERALE

- dott. Antonio Sanguedolce -



ANTONIO  
SANGUEDOLCE  
16.03.2026  
13:14:30  
GMT+01:00

Per l'Agenzia Regionale Strategica per la Salute  
ed il Sociale

Il DIRETTORE GENERALE F.F.

- dott.ssa Lucia Bisceglia



Lucia  
Bisceglia  
02.03.2026  
15:19:59  
GMT+01:00